

CAMERA DEI DEPUTATI N. 891

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALPIANA

L'asilo nido: un'opportunità per le bambine e i bambini

Presentata il 19 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che ripropone l'atto Camera n. 4383 già presentato nella XIII legislatura, prende il proprio avvio dalla proposta di legge di iniziativa popolare recante «L'asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini», nata dall'iniziativa di un comitato composto da genitori, educatori, esperti e amministratori locali, gruppi, associazioni, operatori del settore attivi su tutto il territorio nazionale negli scorsi anni.

Un'iniziativa capillare, fondata sul volontariato e la comunicazione interna, sull'apporto individuale di centinaia di persone che hanno portato nelle città e nei paesi una riflessione collettiva sull'infanzia che, soprattutto negli ultimi anni, e laddove esistono servizi di qualità per i bambini più piccoli, si è sviluppata con tratti che denotano grande consapevolezza da parte dei genitori, delle istituzioni, dei cittadini.

Circa 150 mila firme sostenevano la proposta di legge d'iniziativa popolare: un numero straordinario, che dimostra l'urgenza di soluzioni.

Gli asili nido, definiti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 — che li ha istituiti sul territorio nazionale — servizi di interesse pubblico, sono oggi definiti servizi a domanda individuale e vedono attualmente compromessa la loro esistenza per la mancanza di indirizzi, di sostegno economico, addirittura di conoscenza di un'esperienza che ha segnato positivamente negli ultimi venti anni la vita sociale ed educativa di tanti bambini e genitori.

Mentre l'urgenza è quella di qualificare ed estendere tali esperienze, il rischio è di vederle progressivamente ridursi se non addirittura spegnersi. La proposta di legge sollecita il Parlamento ad affrontare al più presto il problema degli asili nido come servizio nel quale si realizza una parte importante dei diritti dell'infanzia. È la

stessa esperienza di questi anni a spingere verso tale definitivo riconoscimento.

Gli asili nido sono uno degli ambiti nei quali trovano risposte i diritti al gioco, alla formazione e allo sviluppo dei bambini più piccoli; hanno consentito lo svilupparsi di tanta parte della ricerca pedagogica sui primi anni di vita e di nuove professionalità prima inesistenti; hanno prodotto una cultura dell'infanzia che nelle realtà più avanzate si è fortemente radicata nella popolazione.

Oggi, tuttavia, gli asili nido in Italia sono meno di 3 mila e intere zone del Paese ne sono prive. Le rette di iscrizione sono arrivate in molte realtà a cifre insostenibili per la maggioranza delle famiglie, soprattutto se monoreddito, anche se questa esperienza non intendeva certo rappresentare una forma di redistribuzione del reddito a favore dei ceti più agiati o un servizio a vantaggio di bambini che, forse, meno di altri necessitano di momenti privilegiati di incontro «educante» con altri adulti o altri bambini. Anzi, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 285 del 1997, il servizio di asilo nido, anche integrato dai servizi innovativi previsti, appunto, come integrativi e non come sostitutivi dalla stessa legge, ha tra i suoi scopi anche quello della prevenzione e della rimozione di cause precoci del disagio infantile, quali situazioni di povertà economica, carenze affettive, presenza di svantaggi psico-fisici, problematiche connesse con la provenienza da altre culture.

Invece si è continuato a mantenere gli asili nido tra i servizi a domanda individuale, disconoscendone le funzioni, mortificando l'esperienza prodotta, contraddicendo la stessa legge nazionale n. 1044 del 1971, e ciò nonostante le numerose iniziative assunte negli ultimi anni da migliaia di operatori, genitori, cittadini, associazioni, amministrazioni locali, forze sindacali e politiche, per contrastare queste posizioni. Siamo consapevoli che la presente proposta di legge, superando la definizione del servizio dell'asilo nido come servizio a domanda individuale, opera in controtendenza rispetto alla cultura politica oggi presente. È innanzitutto

una risposta a quella retorica antistatalista, che vuole essere moderna e innovativa, che considera l'intervento pubblico autoritario e oppressivo, rispetto alle libertà dei soggetti, alla loro capacità di autorganizzazione sociale. Siamo invece consapevoli che proprio oggi, nel contesto della modernizzazione e al crescere delle disuguaglianze sociali, l'intervento pubblico si configura sempre più come indispensabile tra i bisogni e le domande di benessere sociale e gli interessi del mercato.

Intendiamo ribadire che la riproduzione sociale non può essere ricacciata dalla dimensione pubblica nell'ambito privato e individuale. La nostra consapevolezza fa riferimento alla cultura critica del movimento delle donne, che ha segnato la costruzione dello stato sociale nel nostro Paese. Per le donne è stato un percorso lungo e difficile, contraddittorio e ambivalente, ma che ha offerto possibilità grandi di emancipazione, di autonomia, di libertà. La necessaria assunzione del valore della relazione, dell'affettività nell'ambito degli interventi a favore dell'infanzia, non può essere confusa con le ideologie e le culture familistiche, che riportano le donne in un arcaico ruolo domestico, se non in un apparente moderno « dono » di sé.

La presente proposta di legge significa altresì una scelta in controtendenza rispetto alla cultura monetarista, che frantuma i diritti sociali di cittadinanza, in un modello di inclusione-esclusione dettato dai vincoli e dalle compatibilità economiche,

I vari decreti sulla finanza locale che hanno previsto una copertura dei costi di gestione da parte dell'utenza via via più elevata hanno fatto lievitare le tariffe verso cifre insostenibili soprattutto nei comuni medi e piccoli, scoraggiando apertamente la domanda sociale, o rischiando di diminuire la qualità dei servizi.

Le norme che prevedono la copertura della spesa da parte degli utenti del servizio mantengono una visione centralistica, impediscono ai comuni l'applicazione di tariffe basate su autonome scelte politico-amministrative dei servizi, continuano a

sottolineare un approccio esclusivamente economicistico verso un servizio che richiede ben altra consapevolezza ed impegno sul piano dei contenuti e del sostegno, invece che disinteresse e superficialità, spesso mascherate da senso di responsabilità gestionale con l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica.

L'accesso alla scuola materna statale è definito gratuito dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e le rette coprono solo i servizi di mensa e di trasporto. Le risorse per le scuole materne statali, e sempre più, in realtà, anche per quelle private, trovano annualmente puntuale collocazione nel bilancio dello Stato, mentre dal 1978 nessun sostegno finanziario statale è stato previsto per gli asili nido. Perché i diritti dei bambini che frequentano l'asilo nido non sono considerati pari a quelli dei bambini più grandi che frequentano una scuola materna? La formazione della persona rappresenta un diritto di tutte le bambine e di tutti i bambini che vivono nel nostro Paese a partire fin dalla primissima infanzia.

La proposta di legge intende valorizzare e sostenere un patrimonio di servizi e di esperienze riconoscendo la funzione degli asili nido e affermando l'opposizione ad ogni tentativo di riproporre visioni arcaiche e discriminanti dei servizi per i bambini da 0 a 3 anni.

Garantire ai bambini luoghi di crescita di qualità elevata, di cui il sistema pubblico si assuma la responsabilità, aperti a tutti e i cui costi siano accettabili per le famiglie e i bambini interessati, è un dovere per un Paese e un governo che si dicono sensibili ai diritti delle bambine e dei bambini. Infatti, mentre c'è stata forte attenzione, anche dei *media*, verso i fenomeni di marginalità che connotano la vita infantile con la drammatica riproposizione di immagini di violenza, di abuso, fisico e psicologico, e di toni sempre più allarmanti, gli interventi sono stati parziali, spesso trascurando la « normalità » e le politiche per migliorare la qualità della vita infantile, connotata sempre più da fenomeni di solitudine, e non sono stati in grado di risolvere una situazione dalla quale è assolutamente necessario risalire

attraverso l'adozione di politiche complesse e concrete a favore della prima infanzia tra cui, prioritariamente, lo sviluppo dei servizi per l'infanzia, adeguati sul piano quantitativo e qualitativo e a costi accessibili. Solo alla fine degli anni novanta l'impegno del Governo si è fatto più concreto ed il Parlamento ha approvato la legge n. 451 del 1997, recante l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia nonché la previsione dell'adozione di un Piano nazionale. Tale Piano è stato approvato nell'anno 2000 (Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000-2001, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000) ma rimane ancora in sospeso l'approvazione di una legge specifica sugli asili nido. La proposta di legge rimette al centro le bambine e i bambini e i loro diritti, riconosce il carattere fondamentale del servizio, supera la collocazione dell'asilo nido tra i servizi a domanda individuale, ridefinisce la competenza a livello nazionale.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità del servizio, in coerenza con quanto si è venuto finora argomentando: servizio educativo e sociale, luogo di espressione delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, nonché servizio di supporto alla famiglia.

L'articolo 2 esclude espressamente l'asilo nido dai servizi a domanda individuale.

L'articolo 3 afferma che la competenza è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le caratteristiche educative del servizio, e con ciò volendo intendere che si ritiene opportuno spostare la competenza circa la ripartizione delle risorse al medesimo Ministero.

L'articolo 4 illustra la realtà normativa che vede protagoniste le regioni nella disciplina legislativa.

L'articolo 5 definisce il ruolo dei comuni rispetto alla gestione del servizio e del personale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di diversi servizi integrativi che regioni e co-

muni possono promuovere per rispondere ai bisogni differenziati di bambini e genitori, anche in relazione e con il supporto delle risorse economiche previste dalla legge n. 285 del 1997.

L'articolo 7 prevede la vigilanza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale tramite le aziende sanitarie locali. In particolare, per quanto riguarda le bambine e i bambini disabili, per rendere operante e realmente efficace la legge n. 104 del 1992, (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) il comma 2, lettere *b)* e *c)*, garantisce l'inserimento nell'asilo nido del bambino disabile, prevedendone la priorità d'accesso e prevede la presenza di figure professionali aggiuntive e specializzate.

Gli articoli 8 e 9 affrontano i temi della preparazione professionale e del ruolo del personale nonché dei titoli di studio richiesti.

L'articolo 10 determina la dotazione destinata a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'articolo 11 disciplina l'accesso ai finanziamenti, attraverso i piani di sviluppo dei servizi approvati dai consigli regionali che ne determinano le modalità di ripartizione.

Gli articoli 12, 13 e 14 stabiliscono norme per l'erogazione dei fondi ai comuni e per la verifica delle spese.

L'articolo 15, norma di chiusura, abroga alcuni articoli della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge 23 novembre 1977, n. 891.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obiettivi e finalità del servizio).

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini anche stranieri, non residenti o apolidi, in età compresa tra tre mesi e tre anni e che, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia, concorre alla loro crescita e allo sviluppo delle potenzialità individuali.

2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire:

a) ai bambini un luogo privilegiato di espressione delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, in una prospettiva di benessere e di armonico sviluppo;

b) alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai bisogni sociali, affiancarle nei compiti educativi e per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro.

3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità valorizzando le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico o sociale.

ART. 2.

(Esclusione degli asili nido dai servizi a domanda individuale).

1. Per le sue finalità sociali ed educative, l'asilo nido non rientra tra i servizi

pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 3.

(Competenze dello Stato).

1. La competenza per gli asili nido a livello nazionale è affidata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con l'obiettivo di pervenire ad un equilibrio territoriale tra le varie aree del Paese, allo Stato compete la determinazione di criteri programmatici, da concordare con le regioni, finalizzati a garantire lo sviluppo del servizio di cui alla presente legge sull'intero territorio nazionale.

3. I criteri programmatici di cui al comma 2 sono definiti, in accordo con le regioni, sulla base di strumenti unitari di rilevazione dei bisogni educativi e sociali presenti nelle varie aree del Paese.

4. Allo scopo di realizzare uno sviluppo dei servizi degli asili nido tale da garantire una qualità omogenea delle prestazioni a livello nazionale, allo Stato competono altresì:

a) un'azione di coordinamento dei piani regionali;

b) l'emanazione di orientamenti ed indirizzi nazionali sul piano educativo.

5. Per realizzare la costruzione di nuovi asili nido e la gestione degli asili nido già esistenti e non funzionanti, lo Stato assegna annualmente alle regioni appositi stanziamenti a valere sul Fondo di cui all'articolo 10.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, le regioni, con proprie leggi, programmano lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio

regionale, fissano i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido, nonché gli *standard* qualitativi ed organizzativi, tenendo presenti le seguenti linee guida:

a) gli asili nido, preferibilmente, sono ubicati in aree comprendenti scuole materne o altri servizi destinati all'infanzia, in modo da rispondere, sia per la localizzazione sia per le modalità organizzative e di funzionamento, alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie. Nei centri storici e nelle zone edificate, ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici preesistenti, secondo norme di progettazione e di ristrutturazione fissate dalle regioni, tali comunque da garantire il rispetto delle esigenze infantili e le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità sul piano educativo;

b) le strutture devono garantire requisiti di vivibilità, tecnici, edilizi e organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino;

c) il personale educativo e ausiliario deve essere qualificato, sufficiente e idoneo, con competenze psico-pedagogiche;

d) nella gestione è prevista la partecipazione attiva dei genitori;

e) l'asilo nido si caratterizza complessivamente e in rapporto con gli altri servizi socio-educativi come centro di elaborazione e promozione di una più elevata e diffusa cultura dell'infanzia, con il coinvolgimento dei genitori, della comunità locale e delle forze sociali.

2. Le regioni promuovono, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca presenti nella regione e nel territorio nazionale, ricerche sulla condizione dell'infanzia e sulle metodologie educative, finalizzate al miglioramento e alla diffusione della politica educativa nei confronti della prima infanzia.

3. Le regioni stabiliscono, inoltre, i criteri generali per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione, prevedendo

forme di tutela delle fasce sociali meno abbienti. I contributi versati dagli utenti possono essere gestiti direttamente dall'organismo di partecipazione dell'asilo nido sulla base di norme regolamentari stabilite dai comuni. La partecipazione economica degli utenti alle spese non può essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione del servizio a livello comunale.

4. Le regioni stabiliscono con proprie norme i criteri generali per l'erogazione dei contributi finanziari ai comuni.

ART. 5.

(Compiti dei comuni).

1. La promozione e il controllo degli asili nido sono affidati ai comuni. La gestione degli asili nido è di competenza dei comuni, dei consorzi di comuni o di associazioni di genitori, nonché di organismi del privato sociale senza fini di lucro che agiscono nel rispetto dei regolamenti di cui al comma 3.

2. Sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 3 e 4, i comuni, singolarmente o in forma associata e previa consultazione delle famiglie e delle forze sociali interessate, si dotano di propri regolamenti, approvati dai rispettivi consigli, nei quali sono definiti gli indirizzi educativi degli asili nido, i criteri gestionali, gli *standard* organizzativi, le modalità di partecipazione, verifica e controllo da parte dei genitori utenti, i criteri di contribuzione degli utenti alle spese di gestione, nonché le forme atte a garantire una continuità formativa tra gli asili nido e gli altri servizi educativi rivolti all'infanzia.

3. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, i comuni definiscono altresì, tramite apposito regolamento, le modalità gestionali e organizzative degli eventuali servizi integrativi agli asili nido e le forme del loro coordinamento, con particolare attenzione alle realtà di piccole dimensioni e alle condizioni socio-economiche locali; i regolamenti definiscono, inoltre, criteri per:

a) la costruzione, l'impianto e l'arredamento, individuando parametri atti a

stabilire costi di base omogenei per postobambino che rispondano a criteri di efficienza della spesa;

b) la ristrutturazione di asili nido esistenti, la riconversione o l'acquisto di immobili da adibire ad asilo nido, ivi compresi l'impianto e l'arredamento degli stessi;

c) la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto del fabbisogno sociale.

ART. 6.

(Servizi integrativi all'asilo nido).

1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati di bambine, bambini, genitori e comunità sul piano sociale ed educativo, le regioni possono prevedere, sulla base di *standard* qualitativi ed organizzativi definiti con proprie norme e all'interno dei piani territoriali previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, l'erogazione di contributi finanziari per l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, con modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento diversificate, quali strutture che consentano anche fruizioni parziali da parte degli utenti e spazi di aggregazione e socializzazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini e adulti con bambini, gestiti da soggetti specializzati in attività socio-educative per l'infanzia, che garantiscano adeguata professionalità.

2. Le regioni possono favorire, in via sperimentale, la realizzazione da parte dei comuni di servizi integrati per l'infanzia finalizzati al superamento della separazione tra l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di programmi educativo-formativi in rapporto allo sviluppo psico-fisico e cognitivo dei singoli bambini.

3. Ad integrazione degli asili nido, gestiti direttamente dai comuni, la regione autorizza la realizzazione di nidi familiari e di micro nidi aventi la finalità di cui all'articolo 1, gestiti da associazioni di genitori o da associazioni o cooperative del

privato sociale senza fini di lucro che si collochino anche presso servizi territoriali già esistenti.

ART. 7.

(Compiti del Servizio sanitario nazionale).

1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli asili nido è di competenza delle aziende sanitarie locali.

2. Il servizio materno-infantile dell'azienda sanitaria locale, in accordo con i comuni, definisce i programmi di intervento finalizzati in particolare:

a) alla prevenzione e all'educazione sanitaria e alimentare, promuovendole anche tramite scelte concrete di alimentazione naturale e commisurate all'età, in relazione a quanto consigliato dalla più avanzata scienza della nutrizione;

b) all'inserimento e alla riabilitazione dei bambini in condizioni di disagio e difficoltà, prevedendo, per garantire il diritto all'integrazione sociale dei bambini disabili, la presenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali come titolo per la priorità di accesso;

c) all'istituzione di un'unità organizzativa per il bambino disabile, che si avvale di un'educatrice aggiuntiva specializzata al sostegno e supportata dai servizi neuro-psicopedagogici territoriali;

d) alla diffusione di un organico intervento socio-sanitario e culturale verso la comunità infantile.

ART. 8.

(Personale degli asili nido).

1. Il funzionamento degli asili nido è assicurato da educatori con competenze psico-pedagogiche e da personale ausiliario di diversa professionalità in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.

2. Tutto il personale operante nella struttura dell'asilo nido agisce secondo il metodo del lavoro di gruppo e della collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi.

3. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico e organizzativo, con il compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività di tutto il personale degli asili nido e gli interventi socio-educativi rivolti all'infanzia.

4. I coordinatori pedagogici e organizzativi e il personale educatore di cui al comma 3 sono forniti di diploma universitario.

5. Per l'accesso ai concorsi per posti di educatori di asili nido occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto magistrale, diploma per l'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di assistente all'infanzia, di assistente di comunità infantili, di dirigente di comunità o titoli superiori quali laurea in pedagogia e psicologia.

6. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli operatori, le regioni sono tenute a promuovere e a finanziare, e i comuni a progettare e realizzare, avvalendosi delle figure di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 3, corsi di:

a) qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore degli asili nido;

b) aggiornamento annuale del personale educativo e ausiliario in servizio, nella logica della formazione permanente.

7. Le regioni promuovono, progettano e realizzano direttamente corsi di qualificazione e di aggiornamento per le figure di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 3 e promuovono e sostengono un coordinamento pedagogico per i piccoli comuni.

ART. 9.

(Supplenza di personale assente).

1. Allo scopo di garantire la necessaria continuità nei rapporti tra adulti e bambini, in deroga alla normativa vigente, le assenze del personale in servizio presso gli asili nido comunali su posti previsti dalla pianta organica sono coperte con incarichi di supplenza, limitatamente al periodo dell'assenza, anche se superiore a sei mesi.

2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

ART. 10.

(Finanziamenti).

1. Per le finalità di cui alla presente legge a decorrere dall'anno 2002 è destinata una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, pari a lire 300 miliardi annue.

2. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono le eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo istituito dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i residui attivi non riscossi alla stessa data.

ART. 11.

(Norme per l'accesso ai finanziamenti per gli asili nido).

1. Entro la data del 30 giugno 2002 ed entro il 30 giugno di ogni anno per gli esercizi successivi, le regioni provvedono ad inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze e delle richieste avanzate dai comuni, i propri piani di sviluppo dei servizi, debitamente approvati dai rispettivi consigli regionali, con l'indicazione dei criteri di priorità di intervento, e più precisamente:

a) il piano di sviluppo, relativo alla istituzione di nuovi servizi, da attivare

tramite la costruzione di nuove strutture o la ristrutturazione di edifici preesistenti o l'acquisto di eventuali immobili destinati ad asili nido, dal quale emergano inoltre una valutazione del fabbisogno sociale, le richieste avanzate dai comuni, i criteri di assegnazione e l'entità dei contributi concessi ai comuni medesimi, nonché le condizioni della loro effettiva spendibilità;

b) il piano delle ristrutturazioni di asili nido già esistenti che necessitino di adeguamenti strutturali;

c) il piano relativo alla concessione dei contributi ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, specificando i criteri di assegnazione dei contributi medesimi, il numero delle strutture effettivamente funzionanti, il numero dei posti-bambino, nonché il personale in servizio, distinto in personale educatore e ausiliario;

d) il piano relativo all'entità e ai criteri di erogazione dei contributi previsti per gli eventuali servizi integrativi agli asili nido, di cui all'articolo 6;

e) il piano relativo all'entità e ai criteri di erogazione dei contributi destinati alla formazione permanente del personale.

2. Le regioni provvedono altresì ad inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la data del 31 marzo 2002, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi, una relazione consuntiva su ciascuno dei piani di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, indicante le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati nell'anno precedente e i motivi di eventuali mancate realizzazioni.

3. Entro il 31 ottobre del 2002 ed entro il 31 ottobre di ogni anno per gli esercizi successivi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto a ripartire i finanziamenti di cui all'articolo 10 tra le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 12.

(Norme per l'erogazione dei fondi dalle regioni ai comuni).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 3, le regioni provvedono annualmente, sulla base dei piani di cui al medesimo articolo 11, all'erogazione effettiva dei contributi relativi agli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 11 nonchè a dare immediata esecuzione alle procedure previste dalle rispettive norme regionali sui lavori pubblici per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11.

2. Le regioni possono integrare i contributi di cui al comma 1 direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

ART. 13.

(Cassa depositi e prestiti).

1. Anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti, ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11, la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune, corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concede il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.

ART. 14.

(Verifica della spesa).

1. Sulla base dei piani e delle relazioni annuali di cui all'articolo 11, gli importi assegnati alle regioni e non spesi nel biennio successivo all'anno di assegnazione dei contributi ai comuni, per quanto attiene alla lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo 11, ed entro l'anno

finanziario in cui i contributi sono stati assegnati, per quanto attiene alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dello stesso comma 1, sono messi in diminuzione degli importi da concedere alle regioni medesime nell'anno successivo e ripartiti tra tutte le regioni che ne hanno diritto.

ART. 15.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogati.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006420